

AVVISO COMUNE SETTORE COMMERCIO: LOCALITA' A PREVALENTE VOCAZIONE TURISTICA

Accordo territoriale per la Provincia di Pesaro – Urbino

Tra

CONFCOMMERCIO DI PESARO-URBINO nella persona del Direttore Agnese Trufelli assistito dalla CDL Arianna Balestrieri

E

FILCAMS – CGIL PESARO-URBINO nella persona del Segretario provinciale Roberto Fiscaletti

FISASCAT – CISL MARCHE nella persona del Segretario Regionale Domenico Montillo

UILTUCS-UIL MARCHE nella persona del Segretario Regionale Fabrizio Bontà

PREMESSO CHE

- 
- In data 22/03/2024 è stato stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi che conferma all'art. 75 del CCNL una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le Aziende che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, la individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;
 - l'economia del territorio della Provincia di Pesaro-Urbino, è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che, anche i livelli occupazionali, ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nei comuni costieri della Provincia PU o semplicemente in zone non c.d. turistiche ma collegate al flusso turistico stagionale, che sono fortemente condizionate con un'attività stagionale concentrata nel periodo estivo, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono influenzati e da essa dipendono;
 - anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
 - l'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi precisando che fino alla adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
 - l'art. 23 comma 2 lett. C) prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, di cui all'art. 21 comma 2;
 - l'art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;
 - l'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21 comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi;
 - nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- 
- 
- 

- l'art. 75 bis del TU del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 luglio 2019 da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL, e il rinnovo contrattuale del 22/03/2024 pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche ed affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica.
- Che in data 17/04/2026 è stato sottoscritto dalla Confcommercio Imprese per l'Italia Marche Centrali e le OO.SS. Regionali l'Accordo Quadro Regione Marche che si richiama in toto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1- Le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
- 2- In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che disciplinano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli art. 19, comma 2; art. 21 comma 1; art. 21 comma 2; art. 23 comma 2 lett. C) ed art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica i comuni costieri della Provincia di Pesaro – Urbino o in zone non c.d. turistiche ma collegate al flusso turistico stagionale;
- 3- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal art 75 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi si individua quale periodo di effettiva stagionalità turistica il periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno; le Aziende presenti nei territori sopra identificati sono chiamate a fronteggiare veri e propri picchi produttivi, cui seguono periodi di stasi e di minore redditività;
- 4- il datore di lavoro che intende usufruire del benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ad inviarne, contestualmente alla assunzione, copia all'Osservatorio del lavoro istituito presso gli enti bilaterali competenti per territorio;
- 5- in applicazione dell'art. 77 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi ed in aggiunta a quanto previsto dal DLGS del 15/06/2015, n. 81 all'art. 24 comma 1, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori, che nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per la gestione dei picchi stagionali presso la stessa Azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Tale diritto di precedenza dovrà essere esercitato dal lavoratore, in forma scritta, entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto a termine.
Altresì i lavoratori assunti a tempo determinato, come sopra identificati, (i lavoratori che nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per la gestione di picchi stagionali presso la stessa Azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi), godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, da parte dello stesso datore di lavoro.
Tale diritto potrà essere esercitato per iscritto dal lavoratore entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto a termine.
- 6- L'Azienda che intenda usufruire dei benefici del presente accordo dovrà sottoscrivere copia autentica dello stesso unitamente all'apposito impegno riportato in calce, presso tutte la sede centrale di Pesaro, della Confcommercio Marche-Nord, così da costituire parte integrante ed inscindibile del contratto individuale sottoscritto fra Azienda e lavoratore dipendente.
- 7- Al fine di agevolare l'adesione all'accordo da parte delle aziende, nel massimo delle condizioni di sicurezza, consentire la sottoscrizione della copia autentica dell'accordo e dell'impegno riportato in calce anche attraverso l'apposizione di firma digitale o autografa con trasmissione della documentazione a mezzo PEC corredata da valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle Aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle Aziende turistiche le cui attività rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni ed integrazioni;
- potrà essere applicato unicamente dai datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 22 marzo 2024 da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs – UIL, con sede o unità locale nei comuni costieri della Provincia di Pesaro – Urbino o collocati in zone non c.d. turistiche ma collegate al flusso turistico stagionale della medesima Provincia;

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31 dicembre 2026; le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo 2027 per valutare l'andamento della stagione e la corretta applicazione del presente accordo, anche al fine di apporre delle integrazioni e/o delle modifiche che si rendessero necessarie.

Pesaro, 14/05/2026

Confcommercio Pesaro-Urbino – Agnese Trufelli

Filcams – CGIL – Roberto Fiscoletti

Fisascat – CISL – Domenico Montillo

Uiltucs – UIL – Fabrizio Bontà



DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della Ditta _____ corrente in _____ dichiara di aderire al presente accordo, nonché di applicare integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, e di essere iscritto all'Ente Bilaterale territorialmente competente, in regola con il versamento dei contributi a questo dovuti, accendendo integralmente tutte le previsioni contenute nel presente accordo.

Inoltre dichiara che le assunzioni richieste con riferimento al predetto accordo sono strettamente collegate alla gestione dei picchi di lavoro che determinano un sensibile incremento dell'attività e conseguentemente del fatturato, in determinati periodo dell'anno pertanto riconducibili a ragioni di stagionalità.

Luogo e data _____

Timbro e firma
